



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
Guardia costiera

Alla **VEDASI ELENCO INDIRIZZI**

Reparto II – Ufficio 2°

Argomento: Legge 2 dicembre 2025, n. 182 – *“Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”*.

Prosecuzione: dp. prot. n° 173770 del 19 dicembre 2025 (in allegato non a tutti)

Con il dispaccio in prosecuzione, sono stati emanati i primi indirizzi applicativi relativi alle modifiche al Codice della navigazione introdotte dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182

Come già evidenziato, l'ampiezza e la complessità delle innovazioni normative incidono in modo significativo sulle attività oggetto della riforma, coinvolgendo numerose casistiche che richiedono l'individuazione di soluzioni coerenti ed esaustive.

Nel corso di articolate e proficue interlocuzioni intercorse con le principali associazioni nazionali dell'armamento, tanto mercantile quanto peschereccio, nonché con le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto della pesca, sono emersi specifici quesiti interpretativi che rendono necessario definire univoche e chiare linee di indirizzo. Ciò al fine di assicurare un'applicazione omogenea ed efficace della riforma sull'intero territorio nazionale.

La novella non ha inciso sui profili di responsabilità di armatori, comandanti e procuratori in materia di arruolamento dei marittimi, posto che la riforma ha esclusivamente introdotto misure di semplificazione delle procedure di imbarco/sbarco per le unità superiori a 5 tonnellate di stazza lorda. L'armatore, al pari di ogni altro datore di lavoro, è tenuto a verificare che i lavoratori siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza della navigazione, qualificazione professionale, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, idoneità sanitaria e contrattazione collettiva nazionale di settore.

Di seguito si riportano le linee di indirizzo scaturite dal richiamato confronto con le categorie interessate.

1. Copie del contratto di arruolamento dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante.

Gli obblighi informativi del datore di lavoro discendono dalle previsioni del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 (cosiddetto “*decreto trasparenza*”), che impone la consegna al lavoratore, in forma scritta e senza oneri, di copia del contratto o di ogni documento recante gli elementi essenziali del rapporto di lavoro. Pur in assenza di una specifica previsione circa il numero delle copie, a bordo dell'unità deve essere presente almeno una copia del contratto, al fine di consentire all'Autorità marittima di svolgere le necessarie verifiche ispettive.

2. Esenzioni relative alla stipula del contratto/convenzione di arruolamento.

Per il settore della pesca restano applicabili le esenzioni già previste prima della riforma, come nel caso dell'armatore che presta servizio quale membro dell'equipaggio, per cui non è prevista la stipula del contratto di arruolamento. Diversamente il caratista, qualora non rivesta la qualità di armatore, deve essere contrattualizzato in forma pubblicitica ove ricopra le funzioni di comandante, ovvero in forma privatistica qualora imbarcato come altro membro dell'equipaggio.

3. Timbro nave.

Per uniformità, il “*timbro nave*” deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali a seconda della tipologia di unità:

- il nome dell'unità;
- sigla e il numero di iscrizione nei registri - matricole;
- numero IMO;
- il numero di iscrizione registro impresa di pesca.

4. Documenti depositati presso le Autorità marittime.

Qualora i documenti risultino depositati presso l'Autorità marittima, i movimenti di marineria e, in particolare, le annotazioni previste dalla nuova formulazione normativa, di competenza del comandante pro tempore, dell'armatore ovvero del procuratore, possono essere eseguiti previa temporanea restituzione dei medesimi

documenti, limitatamente al periodo strettamente necessario al completamento delle annotazioni.

5. Risoluzione di diritto del contratto

Ai sensi dell'art. 343 del Codice della navigazione, in caso di risoluzione di diritto, l'armatore, il comandante pro tempore o il procuratore, provvedono all'annotazione sui documenti di bordo, salvo i casi previsti dall'art. 346 del Codice della navigazione per i quali permane la competenza dell'Autorità marittima.

6. Sbarco per malattia/infortunio

Affinché la posizione assicurativa e previdenziale possa essere utilmente aperta, nel caso in cui il marittimo non sia in grado di recarsi presso l'Autorità marittima del luogo in cui è avvenuto l'infortunio/malattia per chiedere la vidimazione dello sbarco, la stessa potrà essere richiesta dal comandante/armatore/procuratore dell'unità.

7. Cambio ruolo o licenza di navigazione.

In caso di cambio ruolo o licenza, l'Autorità marittima provvede esclusivamente all'annotazione relativa al comandante; tutte le ulteriori annotazioni riguardanti gli altri membri dell'equipaggio sono effettuate dal comandante pro tempore, armatore o procuratore dell'unità.

Inoltre, per il personale di cui alla circolare dell'allora Ministero della Marina Mercantile del 3 febbraio 1961 (personale tecnico o operaio dipendente da ditte esterne), le annotazioni sul ruolo/licenza, devono essere effettuate dal comandante pro tempore/armatore/procuratore dell'unità.

8. Imbarco del comandante/ direttore di macchina in soprannumero.

Per i comandanti e i direttori di macchina imbarcati in soprannumero ai fini della cosiddetta familiarizzazione, in conformità alle direttive già emanate, l'arruolamento del comandante avviene mediante stipula della convenzione in forma di atto pubblico, secondo quanto previsto dalla disciplina previgente.

Per il direttore di macchina, invece, si procede secondo le modalità previste per i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante.

In entrambi i casi, dovranno essere annotate sul ruolo di equipaggio le prescritte diciture.

9. Annotazioni su libretto di navigazione o il foglio di ricognizione del marittimo

Le annotazioni devono essere effettuate, senza apposizione di timbro e firma, dal comandante pro tempore/armatore/procuratore. Il marittimo è tenuto a recarsi, in via alternativa, presso l'Autorità marittima del luogo di sbarco ovvero del proprio Ufficio di iscrizione ovvero del Comune di residenza, per la vidimazione del periodo di navigazione, presentando copia del contratto di arruolamento di cui al punto 1, la base di sbarco e, nel caso di unità maggiori, anche l'estratto del giornale nautico.

Laddove la documentazione prodotta presenti profili di incoerenza o palese contraddittorietà, resta ferma la facoltà dell'Autorità marittima di esperire ulteriori accertamenti e acquisire elementi integrativi. Tali approfondimenti istruttori, in ossequio ai principi di semplificazione amministrativa e di divieto di aggravamento del procedimento, non devono in alcun caso assumere carattere sistematico o di prassi ordinaria.

Poiché i contratti dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante hanno natura privatistica, essi non sono soggetti ad assegnazione di numero di repertorio, è pertanto sufficiente riportare la data di sottoscrizione. Tale procedura deve essere eseguita anche per le annotazioni sul ruolo/licenza.

In caso di marittimi arruolati con il patto di cui all'art. 327 del Codice della Navigazione, la vidimazione da parte dell'Autorità marittima dovrà essere apposta al termine del contratto di arruolamento. In tale ipotesi il marittimo presenta all'Autorità marittima del luogo di sbarco gli estratti del giornale nautico e basi/lettere di sbarco di ogni nave su cui è avvenuto il cd "*trasbordo*". Tale soluzione non si applica ai casi di cui all'art. 172 bis del Codice della navigazione.

10. Art. 172-bis del Codice della navigazione.

A seguito della recente riformulazione è necessario fornire ulteriori univoche linee di indirizzo in merito alle comunicazioni previste:

- Tutte le società armatrici autorizzate (comprese le unità da pesca) all'esenzione delle annotazioni ai sensi dell'art. 172-bis del Codice della Navigazione devono comunicare quotidianamente la composizione effettiva dell'equipaggio;
- ai sensi del comma 4 dell'art. 172-bis del Codice della navigazione, esclusivamente le società armatrici di unità da pesca di cui al comma 3 del citato

articolo, oltre alla comunicazione giornaliera, devono effettuare, settimanalmente, una nota riepilogativa della composizione dell'equipaggio;

- ai sensi del comma 5, esclusivamente le società armatrici autorizzate dall'istituto assicuratore a tenere una posizione contributiva unica, devono trasmettere settimanalmente copia del registro orario di lavoro ovvero una tabella riepilogativa degli orari di lavoro effettivamente svolti giornalmente a bordo da ciascun marittimo.

Tutte le comunicazioni si intendono rivolte alla sola Autorità marittima che ha rilasciato l'autorizzazione¹ e le stesse possono essere trasmesse anche in formato digitale.

Inoltre, il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19² ha introdotto una interpretazione autentica dell'articolo 172-bis del Codice della Navigazione, in ordine alla quale saranno emanate apposite linee di indirizzo successivamente alla conversione in legge.

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 172-bis, del Codice della navigazione, anteriormente al 18 dicembre 2025 conservano la propria validità. Le nuove autorizzazioni devono invece recare, nelle rispettive prescrizioni, l'indicazione dei nuovi obblighi di comunicazione applicabili in relazione alle singole fattispecie.

d'ordine
Il Capo Reparto
CA (CP) Fabrizio GIOVANNONE
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 07/03/2005, n. 82)

Per estensione di copia:

- Assistente Comandante generale;
- Assistente Vice Comandante generale;
- Reparti tutti

¹ L'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 172-bis del Codice della navigazione può essere richiesta, mediante istanza motivata e corredata da idonea documentazione, dalle società armatrici presso una qualunque delle Autorità marittime nel cui ambito le unità sociali svolgono il servizio.

² Pubblicato su G.U. nr. 40 del 19 febbraio 2026. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2026/02/19/41/sg/pdf>